



**COMUNE DI TREVIOLO**  
*Provincia di Bergamo*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE  
VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 12/11/2015

IL SINDACO  
*Pasquale Gandolfi*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*dott. Vincenzo Fratantoni*

## **INDICE DEGLI ARTICOLI**

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 – Forma di gestione del servizio
- Art. 3 – Settori competenti
- Art. 4 – Campo di applicazione
- Art. 5 – Accesso al servizio
- Art. 6 – Svolgimento del servizio
- Art. 7 – Disdetta dal servizio
- Art. 8 – Tariffe e loro pubblicità
- Art. 9 – Modalità di pagamento del canone – Contenzioso
- Art. 10 – Divieti
- Art. 11 – Obblighi del Comune – Reclami
- Art. 12 – Disposizioni finali
- Art. 13 – Sanzioni Amministrative
- Art. 14 – Tutela dei dati personali
- Art. 15 – Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore
- Art. 16 – Rinvio dinamico

## **Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Ai sensi dell'articolo 72 ultimo comma del vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale, il presente Regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva delle sepolture accolte nei Cimiteri Comunali. Le relative disposizioni disciplinano:

- a) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione del servizio di illuminazione delle lampade votive;
- b) la fornitura del servizio che di norma è effettuato, laddove tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
- c) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
- d) le modalità di liquidazione e riscossione del canone, il contenzioso.

## **Articolo 2 – Forma di gestione del servizio**

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva secondo la forma della gestione diretta ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267. I servizi sono eseguiti dal personale in servizio presso l'Ente o alle dipendenze delle ditte esterne allo scopo incaricate dal Comune.

2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

## **Articolo 3 – Settori competenti**

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:

- a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco e di modifica; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti.
- b) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
- c) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, operazioni di distacco e di ripristino.

2. Le competenze amministrative sono espletate dal Settore Tecnico. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Settore.

3. Le competenze contabili sono espletate dal Settore Finanziario. La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Servizio gestione Entrate.

4. Le competenze tecniche sono espletate dal Settore Tecnico. La responsabilità del servizio compete al Responsabile del Settore.

## **Articolo 4 – Campo di applicazione**

1. Mediante lampade ed impianti elettrici, il servizio comporta l'illuminazione votiva delle sepolture ubicate:

- a) nei campi di inumazione;
- b) nei loculi, ossari e cinerari cimiteriali;
- d) nelle tombe e cappelle di famiglia.

2. Tutti gli interventi di costruzione loculi, tombe e cappelle di famiglia, di ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere la predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva.

3. Fanno comunque eccezione gli impianti all'interno delle cappelle private per i quali il Comune provvede alla erogazione della sola energia elettrica individuata in un punto esterno della costruzione. La realizzazione dell'impianto all'interno della cappella è effettuata dal concessionario della cappella stessa e l'allacciamento alla rete elettrica avviene previa verifica della documentazione necessaria attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. Di conseguenza, la manutenzione ordinaria e

straordinaria dell'impianto elettrico interno alle cappelle private è a carico del concessionario della cappella.

4. Nel caso che la richiesta di utenza venga fatta per settori o aree i cui viali di delimitazione non siano percorsi dalla rete di distribuzione, il Comune si riserva di accogliere la domanda.

5. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente a cura del Comune che ne rimane proprietario. Oltre la presa di corrente essi comprendono la fornitura e posa della condotta di derivazione, la lampada e gli eventuali accessori elettrici.

#### **Articolo 5 – Accesso al servizio**

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva gli utenti dovranno indirizzare apposita domanda al Settore Tecnico del Comune, su modulo predisposto dal Comune stesso, a lapide ed accessori installati (compreso, quindi, il corpo del lumino). Il Comune si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità tecnica di eseguire l'impianto.

2. Alla stipula del contratto di fornitura gli utenti dovranno versare il contributo fisso a copertura dei costi standard di allacciamento del servizio ed il rateo di canone commisurato alle mensilità mancanti a raggiungere il 31 dicembre dell'anno in corso.

3. Con la firma del contratto l'utente autorizza implicitamente il Comune a compiere ogni lavoro necessario al mantenimento del servizio ed alle eventuali modifiche e gestione degli impianti.

4. Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture non contigue.

#### **Articolo 6 – Svolgimento del servizio**

1. Il servizio di illuminazione votiva dei Cimiteri è fornito per ogni anno solare e si svolge usualmente dalle 17,30 alle 9,30. Nel periodo compreso fra il 15/10 ed il 15/11 l'accensione è prevista per tutta la giornata. Il servizio si intende tacitamente rinnovato di anno in anno fino a quando la sepoltura è mantenuta in essere o qualora non pervenga, da parte dell'utente, domanda di disdetta.

2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere l'alimentazione elettrica nel caso debbano essere svolte riparazioni e modifiche agli impianti. Dell'interruzione sarà comunque dato avviso mediante opportune forme di comunicazione.

3. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come la sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc. non danno luogo a risarcimento, rimborsi, a responsabilità o a pretese di sorta.

4. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio o per l'asporto di lampade causati da terzi in modo doloso.

5. In ogni caso è cura del Comune di ripristinare celermente il servizio.

#### **Art. 7 – Disdetta dal servizio**

1. La disdetta dal contratto deve essere presentata al protocollo del Comune a mezzo raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata entro il 31 Dicembre ed ha effetto dal 1° Gennaio successivo alla data di ricevimento da parte del Comune.

2. Con decorrenza dal successivo 1° Gennaio costituirà disdetta del contratto il rilascio del posto dato in concessione a seguito di esumazione o estumulazione per trasferimento dei resti mortali.
3. In ogni caso, la disdetta non dà luogo a rimborso alcuno.

### **Articolo 8 – Tariffe e loro pubblicità**

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in relazione al Bilancio di previsione. Esse comprendono le spese per l'energia elettrica, l'ordinaria manutenzione, il ricambio delle lampadine e la sorveglianza e sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'inerte esercizio finanziario. Nel caso in cui il Comune non deliberi nuove tariffe, restano in vigore le precedenti approvate.
2. Le tariffe, rese note mediante pubblicazione anche sul sito Internet del Comune e mediante affissione alla bacheca cimiteriale, saranno così articolate:
  - A) **Contributo fisso di allacciamento** comprendente la compartecipazione delle spese di allacciamento, la fornitura del portalampada e della lampadina;
  - B) **Canone di abbonamento** per ogni punto luce, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine e l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione.
4. Nel caso la sepoltura venga liberata per trasferimento dei resti mortali in uno dei cimiteri comunali, il contratto permane ma dovrà essere corrisposta la spesa relativa al nuovo allacciamento.

### **Articolo 9 – Modalità di pagamento del canone - Contenzioso**

1. Per il pagamento del canone annuale l'Ufficio Comunale preposto invierà al domicilio dell'utente il bollettino e/o il mezzo col quale eseguire il pagamento sul quale saranno riportati: il nominativo e l'indirizzo dell'utente, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento nonché la relativa causale.
2. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, calcolati fino alla scadenza della prima annualità.
3. La mancata ricezione del bollettino non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'Ufficio competente la relativa copia.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Ufficio competente invierà sollecito all'utente moroso mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, con invito al pagamento entro 15 giorni delle somme dovute e l'addebito delle spese sostenute.
5. Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Comune sospenderà l'erogazione del servizio, senza che l'utente possa pretendere indennizzi di sorta.
6. Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada dovrà estinguere il relativo debito e presentare nuova domanda ai sensi del precedente art. 5.

### **Articolo 10 – Divieti**

1. E' assolutamente vietato anche per il tramite di terzi, di:
  - a) manomettere gli impianti;

- b) asportare, strappare o manomettere i cavi di alimentazione di illuminazione votiva;
  - c) asportare e/o sostituire le lampadine;
  - d) installare lumini a batteria e/o lumini a candela;
  - e) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità;
  - f) sostituire in proprio le lampade con ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica anche a titolo gratuito;
  - g) valersi delle installazioni o installare apparati da adattare ad altri sistemi di illuminazione.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.
3. Nel caso di allacci abusivi è facoltà del Comune procedere alla regolarizzazione della posizione con la stipula del contratto ed il pagamento dei canoni arretrati.
4. L'utente è pertanto tenuto:
- a) alla cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
  - b) alla comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
  - c) alla comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino per il pagamento del canone di abbonamento o inerente alla modifica del nominativo dell'intestatario del bollettino.
5. In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare al contratto anche ai fini della bollettazione.

#### **Articolo 11 – Obblighi del Comune - Reclami**

1. Il Comune è tenuto:
- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
  - b) alla sostituzione della lampadina esaurita, alla verifica ed al cambio della lampadina entro 30 giorni.
2. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti deve essere eseguito per iscritto. L'utente non ha per tale motivo diritto a sospendere i pagamenti da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. L'Amministrazione si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento.

#### **Articolo 12 – Disposizioni Finali**

1. Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento il competente Ufficio verificherà le utenze, provvedendo al completo censimento e se del caso alla loro regolarizzazione.

#### **Articolo 13 – Sanzioni Amministrative**

1. La violazione alle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro da applicarsi con i criteri di cui all'articolo 11 della Legge 689/1981 trovando in caso applicazione l'articolo 16 della medesima legge n. 689/1981.
2. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

3. In caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno le seguenti penalità:

a) maggiorazione del 5% dell'importo per pagamenti effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza;

b) maggiorazione del 15% dell'importo per pagamenti effettuati dal 31<sup>a</sup> al 90<sup>a</sup> giorno successivo alla scadenza.

4. La sospensione della fornitura della luce votiva é obbligatoria senza ulteriori avvisi, trascorso il terzo mese di morosità. Le eventuali spese sono a carico dell'utente.

#### **Articolo 14 – Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolgerà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. In ogni caso, i dati personali acquisiti dal Comune saranno utilizzati solo per il corretto svolgimento del servizio stesso.

#### **Articolo 15 – Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore**

1 Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

2. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, gli utenti potranno prendere visione del regolamento sia in forma cartacea, presso gli uffici comunali, sia su file accedendo al sito Internet istituzionale del Comune.

3. Copia o estratto del regolamento saranno in ogni caso consegnati all'utente alla stipula del contratto.

#### **Articolo 16 – Rinvio dinamico**


1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali emanate a regolazione della materia.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento si applica la normativa sovraordinata.

3. E' di conseguenza abrogata qualsiasi disposizione in contrasto con il presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 36 del 12 novembre 2015.

IL SINDACO  
Pasquale Gandolfi




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Vincenzo Fratantoni



---

La suddetta deliberazione n. 36 del 12 novembre 2015 è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 25 novembre ed è divenuta esecutiva in data 5 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Benedetto Passarello



---

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 dello Statuto comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2015 al 28/12/2015

Treviolo, 28/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Benedetto Passarello

